



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 226 del 7 Aprile 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

COPPA PUGLIA REGIONALE JUNIORES UNDER 19 Stagione Sportiva 2025/2026

Si riporta, qui di seguito, l'elenco delle Società che hanno inoltrato la richiesta di iscrizione alla Coppa Puglia Regionale Juniores Under 19 nei termini previsti dal Comunicato Ufficiale n. 218 del 26/3/2026.

- 1) 70058 A.S.D. A. TOMA MAGLIE
- 2) 938924 A.S.D. AMICI DELLO SPORT
- 3) 934414 A.S.D. ATLETICO RACALE
- 4) 720586 S.S.D. BISCEGLIE A R.L.
- 5) 914722 SRL BRINDISI FOOTBALL CLUB
- 6) 945160 A.S.D. COPERTINO CALCIO
- 7) 949352 A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
- 8) 921646 A.S.D. FUTURA MONTERONI
- 9) 951883 A.S.D. GIGI ORLANDINI
- 10) 21400 A.S.D. GINOSA
- 11) 946067 A.S.D. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
- 12) 947774 S.S.D. INVICTUS LAM ACCADEMY SRL
- 13) 952129 S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
- 14) 963566 A.S.D. LA BARI SPORTIVA
- 15) 720321 A.S.D. LATIANO
- 16) 948135 S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
- 17) 952792 A.S.D. LEVERANO FOOTBALL
- 18) 206356 P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
- 19) 947056 MOLFETTA CALCIO SSD ARL
- 20) 964403 A.S.D. NEW CARPEDIEM SPORT BARLETTA
- 21) 914445 A.S.D. NOVELLINO CALCIO PULSANO
- 22) 78843 A.S.D. NOVOLI CALCIO 1942
- 23) 70782 A.S.D. POLIMNIA CALCIO
- 24) 955124 REAL PUTIGNANO SSD A R.L.
- 25) 952795 A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY
- 26) 941285 A.S.D. SALESIANI LECCE
- 27) 936755 A.S.D. SAN MARCO
- 28) 953981 A.S.D. SAVA CALCIO
- 29) 917119 A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963
- 30) 915891 ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
- 31) 942078 A.S.D. SQUINZANO CALCIO 1913
- 32) 964441 S.S. TARANTO 2025 SSD ARL
- 33) 943959 A.S.D. TAURISANO 1939
- 34) 954878 A.S.D. UNIONE CALCIO
- 35) 949849 F.C.D. VIRTUS BISCEGLIE
- 36) 952800 A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO

La competizione avrà inizio SABATO 25 APRILE 2026

Con un prossimo Comunicato Ufficiale verranno pubblicati il regolamento e il relativo calendario.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

FINALI REGIONALI

“Primo Quadrangolare”

Risultato della gara di Sabato 4 Aprile 2026 (ritorno)

accoppiamento AB: VIGOR TRANI - COSMANO SPORT FOGGIA **0 - 7**

Per effetto dei risultati sportivi conseguiti nel **Primo Quadrangolare**, la sotto indicata Società si qualifica per il **Secondo Quadrangolare** la cui gara di andata (accoppiamenti eliminatori), si svolgerà **Sabato 11 Aprile 2026**:

A.S.D. COSMANO SPORT FOGGIA

“Secondo Quadrangolare”

Gara di Sabato 11 Aprile 2026 (andata) **inizio ore 16.00**

POLIMNIA CALCIO - COSMANO SPORT FOGGIA

Campo C. Mad.D'altomare er.art di Polignano a Mare ()
(*) 99 persone come da Ordinanza Sindacale n.28 del 24/01/26*

Gara di Sabato 18 Aprile 2026 (ritorno) **inizio ore 16.00**

COSMANO SPORT FOGGIA - POLIMNIA CALCIO

Campo ex campo figc er.art Foggia () assenza pubblico.*

Le gare saranno dirette da Terna Arbitrale.

- Per quel che concerne l'ordine di svolgimento del **secondo quadrangolare eliminatorio** il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, **ha stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, avrà disputato la prima gara in casa e viceversa.** Nella ipotesi che entrambe le squadre interessate avessero, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio a cura del Comitato Regionale.

Modalità di svolgimento del primo e del secondo quadrangolare eliminatorio

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Modalità Tecniche dei quadrangolari

Al termine degli incontri, se il risultato totale delle due partite **è in parità, risulterà qualificata (o vincente)** la squadra che nei due incontri avrà ottenuto **il maggior numero di reti nel corso delle due gare.**

Qualora risultasse **parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente** la squadra che avrà segnato **il maggior numero di reti in trasferta.**

Verificandosi ulteriore parità, l'Arbitro procederà a fare **eseguire i tiri di rigore** secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Disciplina Sportiva - utilizzazione calciatori

Si confermano le disposizioni valide nel campionato Regionale Juniores - Under 19, stagione sportiva 2025/2026.

Si precisa che le ammonizioni inflitte nelle gare di **FINALI REGIONALI sono cumulabili** con quelle precedentemente irrogate nel corso del Campionato, di conseguenza dovranno trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizioni a qualsiasi titolo inflitte nel campionato e non ancora scontate.

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" e delle Finali Regionali possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di **TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2006 in poi** in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia nella riunione del 11 Settembre 2025.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare in gara fino a un massimo di TRE calciatori "fuori-quota", nati dal 1 gennaio 2006 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia nella riunione del 11 Settembre 2025.

Limite di partecipazione dei calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Sostituzione calciatori

Nel corso delle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" e delle Finali Regionali è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori secondo quanto previsto dall'Art. 74 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, nella riunione del 07/04/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 4/ 4/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 300,00 VIGOR TRANI CALCIO

Al termine del primo tempo, nel vialetto che conduce dal campo agli spogliatoi, era presente un sostenitore della società che proferiva termini offensivi e minacciosi nei confronti del Direttore di gara. L'estraneo veniva fatto uscire dalla struttura dai responsabili della società.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALDASSARRE VINCENZO (VIGOR TRANI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

LASORSA SAMUELE (VIGOR TRANI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

LELARIO RUGGIERO (VIGOR TRANI CALCIO)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14

Gara: A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA – A.S.D. EAGLES SAN SEVERO del 01/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. Accademia Manfredonia in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 06/03/2026 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Con rituale reclamo, preannunciato a mezzo PEC in data 6 marzo 2026 e depositato in data 13 marzo 2026, la società A.S.D. Accademia Manfredonia, ricevuti gli atti del fascicolo, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale relative alla gara del Campionato Giovanissimi Under 14 "Accademia Manfredonia – Eagles San Severo" del 1° marzo 2026, di cui al C.U. n. 62 del 06 marzo 2026.

In particolare, la reclamante ha impugnato:

- 1) La squalifica per 10 (dieci) giornate effettive ai calciatori Gatta Luigi, Trotta Andrea Nathan, Rignanese Domenico e Fusco Samuele, ai sensi dell'art. 28 C.G.S., per aver rivolto all'arbitro espressioni di natura sessista, gravemente offensive e denigratorie, ai sensi dell'art. 28 C.G.S. e
- 2) l'ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Accademia Manfredonia a titolo di responsabilità oggettiva e diretta ai sensi degli artt. 6 e 28 C.G.S.

In ordine al punto 1) la reclamante lamenta la lacunosità e genericità del referto, nonché la mancata individualizzazione delle condotte, sostenendo che il referto arbitrale è generico e cumulativo, in quanto attribuisce le medesime espressioni offensive a tutti e quattro i calciatori configurando così una "responsabilità di gruppo". Deduce, inoltre, che la Direttrice di gara non poteva percepire con certezza le frasi e attribuirle ai singoli calciatori, data la distanza indicata (circa 3 metri) e il numero di persone presenti.

In merito al punto 2) la reclamante ha dedotto un difetto di prova sulla riconducibilità dei sostenitori alla propria squadra e la contraddittorietà e mancata identificazione nel tempo di stasi. Ha contestato la dinamica degli sputi e respinto l'accusa di mancata tutela da parte dei dirigenti.

Conclude, quindi, chiedendo in via principale di annullare le squalifiche per difetto di individuazione dell'addebito e in via subordinata la derubricazione della fattispecie dall'art. 28 all'Art. 36 CGS, con conseguente riduzione della sanzione, attesa l'età dei soggetti.

Chiede, inoltre, il proscioglimento della società per carenza probatoria sulla riconducibilità dei soggetti terzi.

Il reclamo veniva discusso all'udienza del 23.3.2026 con l'intervento, per la società reclamante, dell'Avv. Raffaele Collicelli. In udienza veniva ascoltato l'Arbitro della gara in ordine alle circostanze oggetto di reclamo.

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Le argomentazioni addotte dalla società reclamante non sono idonee a scalfire la correttezza e la legittimità della decisione del Giudice Sportivo di primo grado, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate e condivise.

L'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che "*i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*". Nel caso di specie, la Direttrice di gara, in sede di audizione dinanzi a questa Corte, ha fornito una ricostruzione dettagliata e priva di ambiguità, superando ogni presunta genericità. Ha precisato di aver identificato con certezza i quattro calciatori sanzionati in quanto, al termine della gara, si trovava in una posizione sopraelevata rispetto alla zona antistante gli spogliatoi e osservava i giocatori mentre indossavano ancora le maglie da gioco, che li rendeva pienamente riconoscibili. Ha ripetuto, senza alcuna esitazione, le frasi sessiste e gravemente discriminatorie e offensive che ognuno di loro le ha rivolto. Le dichiarazioni della Direttrice di gara appaiono coerenti, attendibili e circostanziate, e pertanto pienamente idonee a fondare il giudizio di responsabilità a carico dei calciatori sanzionati.

Per altro verso, le contestazioni della reclamante sul punto non trovano alcun fondamento e supporto probatorio.

La società reclamante invoca la derubricazione della condotta all'art. 36 C.G.S. (Condotta ingiuriosa), sostenendo che le espressioni non integrerebbero la fattispecie più grave della discriminazione. Tale tesi è priva di pregio. Le espressioni rivolte alla Direttrice di gara, testualmente riportate sia nel referto originale che in sede di audizione "*zoccola, troia, puttana*", sono epiteti che non costituiscono un generico insulto o una critica dell'operato dell'arbitro, ma rappresentano una forma di "sessismo ostile", come correttamente qualificato dal Giudice di prime cure, poiché mirano a denigrare la persona non per le sue funzioni, ma in ragione della sua identità di genere. L'utilizzo di stereotipi degradanti legati alla sfera sessuale e alla prostituzione è finalizzato a colpire la dignità della donna e a delegittimarne l'autorità in un ruolo tradizionalmente percepito come maschile. Tale condotta integra appieno la fattispecie di cui all'art. 28, comma 1, C.G.S., che sanziona "*ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di sesso*". La richiesta di derubricazione va, pertanto, parimenti respinta.

Anche l'ammenda di € 400,00 è stata correttamente irrogata poiché ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S., le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

In sede di audizione, la Direttrice di gara ha precisato di aver individuato i sostenitori della reclamante sulla base dell'accento locale e delle frasi sul suo conto pronunciate sia mentre si rivolgevano ai calciatori della squadra di casa, sia, ancor prima, proferite durante lo svolgimento dell'incontro in occasione di sue decisioni arbitrali.

Non può che qualificarsi grave l'inerzia dei dirigenti della società, come emerge in modo inequivocabile dal referto e confermato in udienza, poiché tale comportamento costituisce una palese violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4 C.G.S., nonché dei doveri di vigilanza e protezione nei confronti degli ufficiali di gara. La circostanza che la società avesse preventivamente richiesto l'intervento della forza pubblica, pur essendo un atto diligente, non la esonera dalla responsabilità oggettiva per i fatti accaduti, soprattutto a fronte della totale passività dei propri dirigenti presenti sul posto.

Questa Corte riconosce la giovane età dei calciatori coinvolti, tutti appartenenti alla categoria Under 14. Tuttavia, la gravità oggettiva della condotta, che si sostanzia in un attacco sessista e discriminatorio, non può essere sminuita o giustificata in ragione dell'età. Al contrario, il contesto giovanile impone una risposta sanzionatoria ferma, che sia al contempo punitiva e rieducativa. La tolleranza verso simili comportamenti in un campionato giovanile costituirebbe un precedente inaccettabile e contrario ai principi formativi che devono ispirare l'attività del Settore Giovanile e Scolastico. Il Giudice Sportivo ha correttamente bilanciato il rigore della sanzione con la funzione educativa, disponendo, accanto alla squalifica, una prescrizione riparatoria (lettera di scuse e lettura pubblica). Tale misura rappresenta uno strumento adeguato a promuovere nei giovani atleti la consapevolezza della gravità delle loro azioni e il rispetto per l'altro, indipendentemente dal genere. La sanzione inflitta, pertanto, appare proporzionata e conforme ai principi dell'ordinamento sportivo. Tutto quanto innanzi premesso, la Corte Sportiva d'Appello territoriale,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 7 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Armando SCARANO (Relatore), dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), dell'Avv. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 marzo 2026 ha adottato il seguente

PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO PALAGIANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 205 del 12/03/2026 del Comitato Regionale Puglia, ed inerente alla gara A.S.D. LA BARI SPORTIVA – A.S.D. ATLETICO PALAGIANO del CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE B, disputata l'8/03/2026.

Oggetto: art. 36, comma 2, lett. A) C.G.S. - art. 61 C.G.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con reclamo del 17.03.2026, ritualmente preannunciato, la società A.S.D. Atletico Palagiano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione di cui al menzionato Comunicato Ufficiale, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al dirigente Policarpo Luigi la sanzione della squalifica sino al 12.05.2026 in quanto *“al termine del primo tempo, in segno di protesta, proferiva frase ingiuriosa nei confronti dell'arbitro (art. 36 co 2 lett. a C.G.S.)”*.

La reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata e, di conseguenza, l'annullamento o la riduzione della squalifica comminata al proprio dirigente, sostanzialmente enunciando la presenza di circostanze da essa ritenute quali attenuanti del comportamento tenuto dal medesimo, ovvero sia gli avvenimenti occorsi nei primi minuti di gara, che avrebbero *“segnato duramente lo svolgimento della stessa, intaccando il modo ed il morale di interpretare una partita di calcio”*.

Detti avvenimenti, ovvero la *“frattura scomposta del gomito sinistro del capitano”* e la *“lacerazione del crociato anteriore destro, con rottura del menisco”* occorsa al *“giovane calciatore Massaro in un contrasto con due avversari”* secondo la reclamante avrebbero quindi condizionato il comportamento del Sig. Policarpo, il quale aveva appurato personalmente gli stessi infortuni, ove poi la medesima società reclamante riferiva che, al termine dell'incontro, sarebbe comunque avvenuto *“un chiarimento tra il dirigente stesso ed il direttore di gara, lasciandosi in modo del tutto rispettoso”*.

In estrema sintesi, pur riconoscendo che il medesimo dirigente comunque non avrebbe potuto *“avere un'assoluta impunità, anche se lo stesso non ricorda di aver proferito in maniera offensiva e ingiuriosa nei confronti di un arbitro di età sicuramente giovanissima”* detta frase offensiva, la società reclamante ha inteso richiedere l'annullamento o la riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, oltre che per i motivi sopra elencati, anche *“per il rispetto continuativo che porta lo stesso nei confronti di chi permette di svolgere attività agonistica e promozione sportiva, in particolar modo nella nostra città, che vorrebbe realizzare il programma di una risalita e organizzata promozione del calcio permettendo così di allontanare i giovani e la gente da alternative poco consone”*.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 30/03/2026, pur avendo fatto richiesta di audizione personale, come tale accolta, non è comunque intervenuto il Presidente Borracci.

L'Avv. Armando Scarano ha relazionato in ordine al procedimento.

Conclusa l'udienza di trattazione, il Collegio si riservava la decisione, il cui dispositivo è stato pubblicato nel C.U. n. 220 del 30/03/2026 del Comitato Regionale Puglia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, il Collegio non può che confermare l'impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo che sia stata congruamente applicata la sanzione prevista dal vigente art. 36, comma 2 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per quelle che risultano essere le circostanze di fatto e di diritto accertate.

Difatti, secondo la riferita norma, nel comma così modificato con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 165/A pubblicato in data 20.04.2023, *“Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per due mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara ... (omissis).”*

Non può quindi sfuggire, agli odierni giudici, come dal referto arbitrale si rilevi inequivocabilmente che, nello svolgimento dell'incontro tenutosi il giorno 08/03/2026, al termine del primo tempo il dirigente Policarpo sia stato fatto allontanare dal campo dal Direttore di Gara per aver offeso il medesimo proferendo la frase "*non stai capendo un cazzo, ci stai facendo fare una figura di merda*", di seguito agli infortuni occorsi a due calciatori appartenenti all'ASD Atletico Palagiano.

Nel caso di specie il Collegio ritiene quindi proporzionata la pena applicata dal giudice di prima istanza alla condotta tenuta dal medesimo dirigente sul campo di gioco, sulla base di quanto inequivocabilmente risulta nel referto di gara che, com'è noto, gode di fede privilegiata in ragione di quanto previsto e disposto dall'art 61.1 CGS che recita: "*I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale*".

La norma succitata è di chiara formulazione e non lascia spazio ad una diversa valutazione dei fatti oggetto di giudizio, non essendo peraltro stato fornito, da parte reclamante, alcun elemento che possa consentire una valutazione differente circa la condotta tenuta dal Policarpo, o quantomeno far propendere per una diversa quantificazione della sanzione comminata.

Al riguardo il Collegio di Garanzia ha affermato il seguente principio di diritto: "*Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale*" (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Ne consegue che la condotta irrispettosa tenuta dal dirigente Policarpo Luigi nei confronti del Direttore di gara, per essersi rivolto al medesimo con espressione offensiva, deve farsi rientrare nella fattispecie di cui alla citata lettera a) dell'art. 36, comma 2, del CGS, tanto da essere stata esattamente sanzionata con la squalifica sino al 12.05.2026 comminata dal Giudice Sportivo Territoriale.

Le doglianze contenute nell'atto di impugnazione non possono, in definitiva, trovare accoglimento.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 78 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. Atletico Palagiano;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Armando SCARANO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 7 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Armando SCARANO (Relatore), dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), dell'Avv. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 marzo 2026 ha adottato il seguente

PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo proposto dalla società A.S.D. SAN GIOVANNI ROTONDO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 204 del 12/03/2026 del Comitato Regionale Puglia, ed inerente la gara A.S.D. SAN GIOVANNI ROTONDO – A.S.D. REAL SAN GIOVANNI del CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE A, disputata l'8/03/2026.

Oggetto: art. 36, comma 1, lett. B) C.G.S. - art. 61 C.G.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con reclamo del 17.03.2026, ritualmente preannunciato, la società A.S.D. San Giovanni Rotondo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione di cui al menzionato Comunicato Ufficiale, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore Russo Antonino Pio la sanzione della squalifica per otto giornate in quanto *“a fine gara, si avvicinava al direttore di gara applaudendolo ironicamente ed a seguito della seconda ammonizione ricevuta, con conseguente espulsione, lo stesso calciatore tratteneva l'arbitro per la divisa impedendogli di divincolarsi”* (art. 36 co 1 lett. b C.G.S.). La reclamante ha richiesto la riforma della decisione impugnata e, di conseguenza, la riduzione della squalifica comminata al proprio calciatore, sostanzialmente deducendo l'inesistenza del contatto fisico tra arbitro e calciatore, e precisamente che, quest'ultimo, *“non ha mai trattenuto il direttore di gara, tant'è che lo stesso arbitro scrive nel proprio referto che alla vista della seconda ammonizione e della conseguente espulsione il Sig. Russo trattiene l'arbitro per la divisa senza che quest'ultimo riesca a divincolarsi”*, ulteriormente soggiungendo, riferendosi all'arbitro ed in ordine all'espulsione da questi comminata, che *“se gli fosse stato impedito di divincolarsi con buone probabilità non avrebbe mostrato il secondo cartellino, quello di colore rosso, nell'arco di pochi secondi”*.

In estrema sintesi, oltre alla ritenuta mancanza del contatto fisico tra calciatore ed arbitro, e pur riconoscendo che il proprio tesserato *“ha sbagliato a rivolgere al direttore di gara un applauso ironico peraltro isolato”*, la Società reclamante adduce anche, quali ritenute attenuanti, che il medesimo calciatore *“non ha mai assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti degli arbitri e degli avversari tanto da ricevere una sola ammonizione nel corso dell'intera stagione calcistica, quindi nessuna espulsione”* e che *“l'atteggiamento, l'applauso ironico, può rientrare in un momento di debolezza in un ragazzo di 15 anni”*

All'udienza svolta dinanzi a questa Corte in data 30/03/2026, nessuno è comparso per la reclamante.

L'Avv. Armando Scarano ha relazionato in ordine al procedimento.

Conclusa l'udienza di trattazione, il Collegio si riservava la decisione, il cui dispositivo è stato pubblicato nel C.U. n. 220 del 30/03/2026 del Comitato Regionale Puglia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, il Collegio non può che confermare l'impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo che sia stata congruamente applicata la sanzione prevista dal vigente art. 36, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per quelle che risultano essere le circostanze di fatto e di diritto accertate.

Difatti, secondo la riferita norma, *“Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) (omissis); b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.”*

Non può quindi sfuggire, agli odierni giudici, come dal referto arbitrale si rilevi inequivocabilmente che, al termine dell'incontro tenutosi il giorno 08/03/2026, il calciatore Russo *“si avvicinava al direttore di gara applaudendolo ironicamente ed a seguito della seconda ammonizione ricevuta, con conseguente espulsione, lo stesso calciatore tratteneva l'arbitro per la divisa impedendogli di divincolarsi”*, concretizzandosi quindi, nella trattenuta dell'arbitro operata dal calciatore, il “contatto fisico” tutelato dalla norma sopracitata, appunto, quale *“condotta gravemente irrispettosa”* nei confronti degli Ufficiali di gara.

Di contro, la mancanza di contatto dedotta nella ricostruzione degli eventi proposta dalla reclamante risulta del tutto priva di qualsiasi riscontro probatorio e, quindi, inevitabilmente soccombente dinanzi al dettato normativo di cui all'art. 61, co.1, C.G.S., né possono essere considerate quali valide attenuanti le circostanze ulteriormente dedotte dalla reclamante in ordine a quello che sarebbe stato l'atteggiamento tenuto dal calciatore nell'intera stagione calcistica.

Va ricordato, in proposito, che l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive soltanto qualora il contenuto del referto non sia sufficiente a formare il suo convincimento: ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio, assente nel caso di specie (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Nel caso di specie il Collegio ritiene quindi proporzionata la pena applicata dal giudice di prima istanza alla condotta tenuta dal medesimo calciatore sul campo di gioco, sulla base di quanto inequivocabilmente risulta nel referto di gara che, com'è noto, gode di fede privilegiata in ragione di quanto previsto e disposto dall'art 61.1 CGS che recita: *"I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale"*.

La norma succitata è di chiara formulazione e non lascia spazio ad una diversa valutazione dei fatti oggetto di giudizio, non essendo peraltro stato fornito, da parte reclamante, come detto, alcun elemento che possa consentire una valutazione differente circa la condotta tenuta dal calciatore Russo, o quantomeno far propendere per una diversa quantificazione della sanzione comminata.

Al riguardo il Collegio di Garanzia ha affermato il seguente principio di diritto: *"Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Ne consegue che la condotta gravemente irrispettosa tenuta dal calciatore Russo Antonino Pio nei confronti del Direttore di gara deve farsi rientrare nella fattispecie di cui alla citata lettera b) dell'art. 36, comma 1, del CGS, tanto da essere stata esattamente sanzionata con la squalifica per otto giornate comminata dal Giudice Sportivo Territoriale.

Le doglianze contenute nell'atto di impugnazione non possono, in definitiva, trovare accoglimento.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 78 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. San Giovanni Rotondo;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Armando SCARANO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 7 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Aprile 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15**

Gara: A.S.D. SANTERAMO CALCIO – A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL del 14/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. SANTERAMO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 19/03/2026 della Delegazione Provinciale di Bari).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. SANTERAMO CALCIO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 7 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Aprile 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: U.S.D. ACADEMY GIOVINAZZO – A.S.D. REAL SANNICANDRO del 22/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. REAL SANNICANDRO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 218 del 26/03/2026 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. REAL SANNICANDRO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 7 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Aprile 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

Gara: A.S.D. LATIANO – U.S. S. VITO del 13/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. SANTERAMO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 19/03/2026 della Delegazione Provinciale di Brindisi).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società U.S. S. VITO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 7 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Aprile 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE

Gara: A.S.D. SQUINZANO CALCIO 1913 – A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO del 29/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 223 del 02/04/2026 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile, ex art. 137 comma 3 lett. C) C.G.S. il reclamo relativamente alla sanzione della disputa di una gara a porte chiuse;
- 2) di accogliere il reclamo con riferimento alla sanzione accessoria (ammenda) che, per l'effetto, riduce nella misura di € 400,00.
- 3) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARA: MONTEIASI – CITTÀ DI MELISSANO del 29/03/2026

Si comunica che, per mero refuso, sul Comunicato Ufficiale n. 223 del 2 Aprile 2026 è stata omessa la seguente sanzione:

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 50,00 CITTÀ DI MELISSANO

Propri sostenitori, durante la gara, accendevano 4 fumogeni.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 07/04/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci